

# ***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI***

## **INDICE:**

- Art. 1 - Principi e finalità**
- Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche**
- Art. 3 - Settori di intervento**
- Art. 4 - Contributi in favore di associazioni**
- Art. 5 - Albo delle associazioni**
- Art. 6 - Tenuta e verifica dell'Albo delle Associazioni**
- Art. 7 - Risorse**
- Art. 8 - Criteri per l'accesso ai contributi ordinari e/o ausilii comunali**
- Art. 9 - Contributi straordinari per iniziative specifiche**
- Art. 10 - Contributi straordinari alle società sportive**
- Art. 11 - Contributi alle scuole dell'infanzia paritaria**
- Art. 12 - Contributi ad enti pubblici e associazioni**
- Art. 13 - Albo dei beneficiari di provvidenze economiche**
- Art. 14 - Pubblicazione Albo dei beneficiari**
- Art. 15 - Entrata in vigore e abrogazione norme**

### **Art. 1 – Principi e finalità**

Il Comune di Costabissara, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene, valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopi di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, ambientali, sportive e culturali.

Il presente regolamento definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (di seguito denominati semplicemente contributi), nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attività indicate nel comma I, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte da associazioni, gruppi, comitati, istituzioni, enti ed organismi pubblici, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al comma I.

### **Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche**

L'Amministrazione comunale interviene per sostenere le attività di cui al presente regolamento mediante:

- a. la concessione di contributi di natura economica in maniera predeterminata per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute;
- b. la fornitura diretta di prestazioni, servizi e/o aiuti organizzativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi e impianti;
- d. concessione in uso temporaneo di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
- e. vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;

Le tipologie di intervento sopra descritte possono essere erogate anche cumulativamente.

### **Art. 3 – Settori di intervento**

Le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere concessi per attività da realizzarsi nei seguenti settori di intervento:

- attività socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie;
- attività culturali, artistiche e scientifiche;
- attività educative;
- attività di tutela ambientale;
- attività ricreative, sportive e del tempo libero;
- attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali;
- altre attività ed iniziative di generale interesse;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.

Tutte le attività e iniziative di cui al presente articolo devono essere rivolte a beneficio della collettività locale. Possono essere eccezionalmente disposti contributi anche a favore di enti ed associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani anche se operano al di fuori del territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al Responsabile di Area le direttive relative all'obiettivo da realizzare;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della l. 266/1991;

e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;

f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente che saranno disciplinati da provvedimenti ad hoc e/o a mezzo convenzioni;

i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

#### **Art. 4 - Contributi in favore di associazioni**

I contributi a favore delle libere forme associative che operano nel territorio comunale possono essere concessi solo se le stesse risultano regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni ai sensi dell'art. 2 del Regolamento degli istituti di partecipazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 20 ottobre 1994.

Eccezionalmente e in ordine a specifiche iniziative, su decisione della Giunta comunale che impartirà al Responsabile di Area competente le relative direttive, possono essere concessi contributi e/o altre utilità economiche di cui al precedente art. 2 anche ad Associazioni e/o Gruppi che, pur non essendo iscritti all'Albo delle associazioni, realizzano sul territorio comunale iniziative ed attività che:

- a) siano di interesse collettivo;
- b) siano compatibili con quelle organizzate dall'Amministrazione comunale;
- c) siano preordinate al perseguimento di finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 5 - Albo delle associazioni**

Ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento degli Istituti di Partecipazione" è istituito l' Albo delle Associazioni, nel quale sono iscritti i gruppi e le associazioni che ne facciano richiesta al Sindaco e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano la propria sede o una propria sezione periferica nel territorio comunale;
- abbiano depositato presso la segreteria del comune il proprio Statuto indicante anche le finalità e gli intenti dell'Associazione e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il numero degli associati;

- abbiano almeno 20 associati residenti se associazioni o organizzazioni di volontariato, e almeno 10 componenti residenti se comitati: il numero degli iscritti va riferito agli iscritti della sezione che opera nel territorio comunale;
- le associazioni a carattere nazionale e le società cooperative iscritte alle associazioni cooperative nazionali riconosciute dalla Legge, a prescindere dal numero di iscritti residenti della sezione che opera nel Comune.

#### **Art. 6 – Tenuta e verifica dell’Albo delle Associazioni**

In caso di variazioni nella costituzione delle associazioni, le stesse devono essere comunicate all’Amministrazione Comunale per l’ eventuale aggiornamento dell’albo.

L’Amministrazione provvede periodicamente ad aggiornare l’albo, verificando il possesso dei requisiti previsti.

#### **Art. 7 – Risorse**

L’Amministrazione Comunale procede annualmente a stanziare su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento le risorse che intende destinare ai contributi.

La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Criteri per l’accesso ai contributi ordinari**

I contributi ed i benefici economici ordinari sono quelli riferiti all’attività ordinaria, vale a dire complessiva o continuativa svolta nel corso dell’anno dal soggetto richiedente e sono erogabili unicamente alle Associazioni iscritte all’Albo comunale di cui al precedente art. 5. Le associazioni, i comitati e i gruppi locali che intendono avvalersi di ausilii finanziari comunali devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, per l’anno successivo, una domanda in tal senso corredata da:

1. programma annuale di attività, con l’indicazione delle relative spese dettagliate, per le quali si chiede l’intervento comunale, nonché la localizzazione, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso;
2. attestazione della volontà di non inoltrare richiesta ad altri Enti per il medesimo scopo o dichiarazione dell’avvenuta richiesta;
3. bilancio consuntivo di eventuali precedenti attività.

La liquidazione del contributo avverrà su presentazione, da parte dei richiedenti, di un dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese effettivamente sostenute nonché gli eventuali altri contributi avuti per lo stesso scopo ed anche in base al grado di fruizione da parte della comunità.

Il contributo potrà coprire la misura massima del 80% della spesa ammessa, percentuale che può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro. In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla cifra che garantisce il pareggio di bilancio.

Con determinazione del Responsabile di Area è possibile prevedere l’anticipazione di un acconto in relazione all’entità del contributo stesso e all’attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l’avvio dell’attività o dell’iniziativa.

#### **Art. 9 - Contributi straordinari per iniziative specifiche**

I contributi straordinari, una tantum, potranno essere erogati per attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, in relazione alla disponibilità finanziaria, a tutti soggetti iscritti all’Albo ed, eccezionalmente, a soggetti non

iscritti all'albo quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, Il comma, del presente regolamento.

A tal fine gli interessati dovranno acquisire preventivamente il parere favorevole della Giunta Comunale, presentando specifica istanza corredata dalla documentazione utile ad illustrare quanto in programma e il relativo preventivo di spesa.

Il contributo non potrà essere superiore al 100% della spesa sostenuta e in ogni caso non potrà essere superiore alla cifra che garantisce il pareggio di bilancio. Esso sarà erogato dopo l'approvazione di una relazione che dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente che attesti la regolarità dell'intervento, corredata dal rendiconto della spesa sostenuta sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione.

Con determinazione del Responsabile di Area è possibile prevedere l'anticipazione di un acconto in relazione all'entità del contributo stesso e all'attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa.

Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, intendendosi per tali quelle per le quali si presenta una richiesta di contribuzione inferiore o pari a euro 300,00 (eurotrecento/00) o venga stimato tale l'importo da concedere, il soggetto richiedente è esonerato dalla presentazione del rendiconto di cui al presente articolo.

#### **Art. 10 - Contributi straordinari alle società sportive**

Potranno essere assegnati contributi straordinari alle società sportive che hanno in gestione gli impianti sportivi comunali sulla base di apposita documentazione tecnico esplicativa delle necessità dell'intervento e di un progetto firmato da un tecnico abilitato per gli interventi straordinari di miglioramento delle strutture sportive che dette società intendono effettuare.

L'importo del contributo sarà determinato di volta in volta dalla Giunta e potrà essere pari al 100% della spesa.

Il 50% del contributo viene erogato sulla base del preventivo, mentre il saldo, alla presentazione del consuntivo dei lavori effettuati, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti.

Saranno privilegiate le società che eseguiranno i lavori in economia usufruendo dell'opera di volontariato dei propri soci.

#### **Art. 11 - Contributi alle scuole dell'infanzia paritaria**

I contributi annuali per il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritaria saranno erogati sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Spetta alla Giunta determinare l'ammontare del contributo annuale compatibilmente con lo stanziamento previsto nell'apposito capitolo del bilancio di previsione. La misura dei contributi comunque non potrà essere di importo superiore a quella del disavanzo accertato dalle Scuole Materne.

#### **Art. 12 - Contributi ad enti pubblici e associazioni**

Contributi ordinari e/o straordinari potranno essere erogati, con i criteri di cui i precedenti articoli, ad enti pubblici ed associazioni operanti a livello nazionale a tutela di interessi pubblici generali per iniziative di rilevante interesse collettivo.

#### **Art. 13 - Albo dei beneficiari di provvidenze economiche**

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000, l'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi,

sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale. L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti cui sono stati erogati benefici nel corso del precedente esercizio.

**Art. 14 – Pubblicazione Albo dei beneficiari**

Ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di cui al presente regolamento vengono pubblicate sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

**Art. 15 – Entrata in vigore e abrogazione norme**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della delibera di Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione.